

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FINOCCHIARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):		GIUGNI LATTARI JOLE	283
BORGHİ ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134)		BUZZI	283, 285, 287, 288, 289
Senatori MONETI ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> (1153);		·SCIONTI	285, 290, 293
GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di primo grado dei maestri di ruolo laureati) (921)	277	BRONZUTO	286, 287
PRESIDENTE	277, 280, 281, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 296, 297	SAVIO EMANUELA	286
BADINI CONFALONIERI	278, 279, 280, 283, 285, 286, 290, 296	CAIAZZA	288
GIOMO	278		
ELKAN	279		
PICCIOTTO	279, 280, 281, 286, 287, 289, 290, 291, 295, 296		
LEONE RAFFAELE	280, 290		
BERLINGUER LUIGI	280, 286, 290, 292, 294		
GRILLI ANTONIO	280		
CODIGNOLA	280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 292, 294, 295, 296, 297		
FRANCESCHINI	281, 284, 290		
BORGHİ, <i>Relatore</i>	281		
MAGRİ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296		
RAMPA	282, 291, 296		

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Borghi ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1134); dei senatori Moneti ed altri: Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado (1153); e dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio: Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di primo grado dei maestri di ruolo laureati (921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1134: « Modificazioni della legge

4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nella scuole secondarie di primo grado », di iniziativa degli onorevoli Borghi, Buzzi, Rampa, Patrini, Fabbri Francesco, Dall'Armillina; n. 1153: « Modificazione della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado », di iniziativa dei senatori Moneti, Bellisario, Bartolomei, Zannini; n. 921, « Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie di primo grado dei maestri di ruolo laureati », di iniziativa dei deputati Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale si chiuse nella seduta precedente e fu scelta a base della discussione la proposta n. 1153; per cui non ci resta oggi che passare all'esame degli articoli e dei numerosi emendamenti agli stessi proposti.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dai seguenti:

« Il Provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato, chiede, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorizzazione ad inserire, per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, i maestri laureati di ruolo nella scuola elementare.

Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali dei laureati, valutando anche il servizio prestato nella scuola elementare, a cominciare dall'anno in cui i medesimi hanno conseguito la laurea, secondo la tabella di valutazione allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, con le modifiche ad essa apportate dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1229, e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea.

A parità di merito tra il concorrente laureato di ruolo nella scuola elementare e il concorrente laureato non di ruolo, la precedenza spetta a quest'ultimo.

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo ».

I deputati Giomo e Badini Confalonieri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1:

« Gli insegnanti elementari di ruolo che siano abilitati ad insegnamenti per i quali sono previste cattedre di ruolo nella scuola media unificata e che abbiano riportato la qualifica di ottimo o di distinto nell'ultimo triennio, possono chiedere di essere iscritti nei ruoli della scuola media nel quinquennio decorrente dal 1° ottobre 1964, in relazione al numero dei posti disponibili ».

Vorrei far notare ai presentatori dell'emendamento che esso, a mio avviso, cozza contro la norma costituzionale che esige che i posti siano occupati per concorso e non per richiesta unilaterale degli interessati.

BADINI CONFALONIERI. Sul merito dell'emendamento parlerà il collega Giomo. Io vorrei dire al Presidente che la proposta avanzata non è affatto incostituzionale. Infatti, un concorso questi insegnanti lo hanno fatto ed è stato un concorso in base al quale sono entrati in ruolo. Non vi è quindi alcuna violazione di ordine costituzionale, anche se sul merito i pareri possono essere diversi.

GIOMO Io ho già esposto il nostro pensiero in sede di discussione generale. A me sembra che questo problema, se deve essere affrontato, deve essere portato alle estreme conseguenze, tenendo conto delle logiche considerazioni fatte dall'onorevole Buzzi nella scorsa seduta, allorché ha posto un problema pregiudiziale e cioè che non vi debbono essere tra gli insegnanti di scuola media e gli insegnanti di scuole elementare dei compartimenti stagni, dal momento che alcuni insegnanti della scuola elementare sono forniti di laurea e di abilitazione.

Come diceva giustamente l'onorevole Badini Confalonieri, questo personale ha vinto un concorso e molto spesso da diversi anni insegna nelle scuole elementari. Quindi, la scuola italiana ha già avuto una valida prova della capacità didattica e pedagogica di tale personale.

Inoltre c'è un secondo vantaggio che deriva dal fatto che, generalmente, questi insegnanti elementari insegnano in piccoli centri di provincia, laddove è più difficile trasferire insegnanti della scuola media. Infatti molto spesso coloro che vincono il concorso chiedono le cattedre per centri di una certa importanza, mentre nei piccoli centri della scuola media unificata mancano gli insegnanti di ruolo.

Con il nostro emendamento riteniamo che si venga a normalizzare una situazione in seno

alla scuola media nonché ad aprire nuove possibilità al personale ancora disoccupato nella scuola elementare. In tal modo si darebbe una soluzione definitiva al problema.

Noi certo pensiamo che questa facoltà lasciata agli insegnanti elementari laureati e abilitati di passare nei ruoli della scuola media debba essere limitata nel tempo e perciò abbiamo disposto che se ne possano avvalere per un quinquennio.

In questo modo a noi sembra di dare una soluzione non transitoria, ma definitiva, nonché di portare un contributo di chiarezza e di giustizia nell'ambito della scuola media.

ELKAN. Signor Presidente, vorrei dire qualcosa sulla proposta dei due colleghi di gruppo liberale. Indubbiamente si deve constatare che nella nostra Commissione vi è una *communis opinio* favorevole a modificare profondamente la situazione, per poter permettere ai maestri abilitati di accedere ai ruoli della scuola media.

Io escludo nella maniera più assoluta che sia possibile risolvere questo problema, che è stato illustrato nella seduta precedente, con un emendamento ad un articolo, ed introducendolo nella proposta di legge Moneti, di limitata portata. Siccome è stato riconosciuto che il problema esiste e, come ho già detto, c'è una volontà quasi unanime di risolverlo, non rimane che impegnarci tutti a fondo per varare una legge organica che permetta di dare una soluzione definitiva alla questione. E credo che ciò potrà avvenire anche con una certa rapidità, dato che sono stati già preparati dei testi base.

Introdurre invece oggi questi emendamenti significa bloccare la proposta Moneti.

Noi dovremmo adesso approvare la proposta di legge Moneti, ben sapendo che si tratta soltanto di uno strumento assolutamente provvisorio, e impegnarci subito dopo nella sistemazione definitiva di questa materia, che è purtroppo assai complessa.

Ora io non vorrei che la nostra Commissione si perdesse su problemi che sono al di fuori di quello centrale.

L'onorevole Buzzi ha ampiamente illustrato il problema davanti alla Commissione in tutte le sue dimensioni ed io ho spezzato una lancia perché questo problema venisse veramente sentito da tutti noi e anche i rappresentanti degli altri gruppi più o meno si sono espressi nello stesso modo.

Vorrei ora concludere invitando gli amici che hanno proposto degli emendamenti a ritirarli, per poter approvare sollecitamente questa proposta Moneti, con un unico emenda-

mento riguardante le lingue straniere, per poi andare oltre e metterci al lavoro onde costruire qualcosa di veramente efficace.

PICCIOTTO. L'emendamento Giomo-Badini Confalonieri solleva un problema generale di reclutamento e sistemazione del personale. Su tale problema, che è in discussione presso tutti i gruppi e che è stato toccato anche dall'onorevole Ministro Gui in sede di bilancio della pubblica istruzione, anche noi presenteremo un progetto di legge.

Per il momento non mi soffermo sul problema del reclutamento ma sul problema della sistemazione, a cui senz'altro si riferisce l'emendamento proposto.

C'è stata un'osservazione e cioè che detto emendamento sarebbe in contrasto con una norma costituzionale. Faccio rilevare che la norma costituzionale prevede il concorso per l'ammissione ai pubblici uffici, ma non stabilisce il tipo di concorso. Ora penso che all'emendamento di cui sopra basterebbe aggiungere « mediante concorso a titoli » perché la norma costituzionale venisse interpretata fedelmente.

BADINI CONFALONIERI. Nessuna difficoltà ad accettare questa proposta, onorevole Picciotto.

PICCIOTTO. L'unica obiezione che si potrebbe fare all'emendamento proposto, e sulla quale noi saremmo senz'altro d'accordo, è la seguente: in fondo immettendo nei ruoli della scuola media i maestri laureati ed abilitati, noi stabiliamo un criterio di discriminazione nei confronti degli abilitati attualmente in servizio nella scuola media; cioè sistemiamo in ruolo i primi e non i secondi.

Questa sarebbe l'unica obiezione ammissibile e non altre. Ma, nonostante questa discriminazione, la sostanza dell'emendamento è valida per due motivi: anzitutto perché impegnerebbe il Governo, e lo ha annunciato ieri l'onorevole Ministro Gui, a preparare immediatamente questo provvedimento generale per la sistemazione di tutti gli insegnanti. Quindi con questo emendamento possiamo esercitare una certa pressione sul Governo perché al più presto presenti tale provvedimento.

In secondo luogo l'emendamento è valido perché sistemando i maestri laureati e abilitati non solo immettiamo nei ruoli rapidamente tanti insegnanti, ma apriamo una prospettiva a molti altri. Garantiremmo così alla scuola media un reclutamento più largo. In tutto questo io non vedo una contraddizione con l'ordinamento attuale, ma un mezzo per venire incontro alle esigenze della scuola media.

LEONE RAFFAELE. L'impostazione dell'emendamento Giomo rivoluziona tutta la legislazione attuale sul reclutamento e definitiva sistemazione del personale, perché è vero e giusto il concetto espresso dall'onorevole Giomo (il quale riprendeva una idea espressa dall'onorevole Buzzi), che cioè non ci devono essere compartimenti stagni. Ma qui abbiamo il rovescio della situazione: il compartimento stagno si creerebbe solo per gli insegnanti delle scuole secondarie.

Non ho nulla da eccepire circa la costituzionalità dell'emendamento proposto, ma quanto al merito faccio presente che approvando tale emendamento verremmo a creare questa situazione: che gli idonei in materie specifiche, non solo gli abilitati, non entrano nei ruoli per concorsi specifici fatti, mentre gli abilitati provenienti dalla scuola elementare entrerebbero nei ruoli. Questa è una situazione veramente abnorme. Non riesco a comprendere perché mai poi questo diventerebbe stimolo al Governo a presentare una legge generale che verrebbe a scardinare tutto il sistema.

BERLINGUER LUIGI. Onorevoli colleghi, a mio avviso, sarebbe estremamente utile introdurre una norma davvero innovativa. La discussione sta dimostrando che si vuole, con la proposta di legge Moneti, realizzare un ritocco esclusivamente marginale nell'attuale situazione; e questo potrebbe essere lecito. Ciò che non mi sembra legittimo, invece, è che noi deputati, pressati dalle scadenze che ci condizionano in un determinato modo, non possiamo effettivamente utilizzare l'unica occasione di fare qualcosa di serio.

Io sono profondamente sfiduciato nei confronti della possibilità che questa Camera affronti in senso organico qualunque provvedimento riguardante la scuola, soprattutto nei riguardi del personale insegnante, perché la tradizione — salvo qualche rara eccezione — è quella delle « leggine », della episodicità più assoluta, della incapacità da parte della maggioranza di affrontare in modo organico il problema degli insegnanti.

Quindi, o continuiamo a fare « leggine » di quasi nessun peso, oppure approviamo una norma totalmente innovatrice, in modo che si affronti il problema nella sua organicità. E questa « rivoluzione » non mi spaventa affatto.

Io sono anche convinto che vi sono degli elementi profondamente negativi nella proposta di legge in esame. Può apparire una ingiustizia il fatto che i maestri abilitati vengano assunti nei ruoli, mentre personale che ha altrettanto diritto a questa sistemazione

non viene assunto. Però la maggioranza non mi sembra legittimata ad eccepire questo, quando il ricorso a « leggine » chiude un problema aprendone però un altro.

A mio avviso niente ci impedisce di ritornare in seguito sulla questione, affrontandola in modo organico e sistemando quindi nei ruoli tutto il personale abilitato.

PICCIOTTO. Vorrei far osservare all'onorevole Leone che nella proposta di legge n. 339, riguardante i convitti nazionali, questo principio dello scardinamento dell'attuale sistema è stato posto, essendo prevista l'immissione nei ruoli anche dei semplici abilitati.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di limitarsi alle osservazioni sull'emendamento Giomo. Altrimenti, se divaghiamo, non riusciremo mai a concludere la discussione.

BADINI CONFALONIERI. Le osservazioni al nostro emendamento sono tra di loro contraddittorie e questo dimostra la sua validità. Col nostro emendamento, in sostanza, risolviamo un problema di cui tutti riconoscono il fondamento. Noi siamo arrivati ad introdurre il principio che chiunque vuole, qualsiasi titolo posseda, può insegnare nella scuola media. E allora non vedo perché non dovrebbe esservi ammesso chi ha una laurea, è abilitato e per di più ha una esperienza acquisita nella scuola elementare.

GRILLI ANTONIO. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento Giomo-Badini Confalonieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Giomo e Badini Confalonieri di cui è stata data precedentemente lettura.

(Non è approvato).

Da parte dell'onorevole Codignola è stato presentato il seguente emendamento:

Far precedere le prime due righe dell'articolo dalle parole: « Limitatamente all'anno scolastico 1964-65 ».

CODIGNOLA. Io ritengo che quella di cui si sta discutendo sia una proposta di legge a carattere eccezionale, che può essere anche utilmente approvata, ma unicamente per il prossimo anno scolastico. Infatti pare assurdo che, fin da ora, noi si blocchi un problema che è di carattere generale e che concerne la non facile questione del rapporto tra insegnanti di scuole elementari ed insegnanti di scuole secondarie.

PICCIOTTO. Sono senz'altro favorevole all'emendamento Codignola. Si tratta di un problema che rientra in un quadro generale e che occorre affrontare e risolvere in maniera organica. Sono perciò senz'altro dell'avviso

di emendare la proposta di legge nel senso di farla valere unicamente per il prossimo anno scolastico.

In ogni caso, prima di passare all'esame degli emendamenti, vorrei soffermarmi su alcuni punti fondamentali, per vedere se, alla fine, è possibile sugli stessi realizzare un accordo generale.

Nella proposta Moneti, come nelle altre due, vi sono, a nostro parere, alcuni elementi non accettabili. Quali sono? Noi, in pratica, dovremmo codificare un principio secondo me assurdo, il principio, cioè, che il maestro elementare laureato entri in un'unica graduatoria con gli altri laureati, in base ad una tabella di valutazione diversa...

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto, le ricordo che la discussione generale è chiusa.

PICCIOTTO. Torno immediatamente sull'argomento in discussione, dichiarandomi favorevole all'emendamento Codignola.

FRANCESCHINI. Ricordo che in sede di discussione generale fummo d'accordo nel dire che si sarebbero presentati sì degli emendamenti, ma di tale sostanza ed in numero tale da non rimandare al Senato una proposta di legge profondamente cambiata. Fummo anche d'accordo nell'affermare che successivamente al presente provvedimento, se ne sarebbe preparato un altro, regolante tutta la materia.

Ora, se le cose stanno così, se cioè tutti i gruppi qui rappresentati sono d'accordo nel prevedere una legge ulteriore per la sistemazione organica e generale dell'intera materia, mi pare ovvio che il fatto che la proposta al nostro esame sia valida per quattro anni o per un anno, non abbia più molta importanza. Noi possiamo approvarla così come essa è, con la riserva di predisporre un'altra più ampia e organica.

Torno a dire che noi dobbiamo preoccuparci di non rimandare al Senato la legge largamente emendata, anche per una questione di carattere psicologico. In altri termini, se introduciamo 2-3 emendamenti chiari, precisi, l'altro ramo del Parlamento può rapidamente approvare la proposta. Ma cosa accadrà se trasmetteremo al Senato un provvedimento profondamente emendato? O il Senato riprenderà la discussione, in materia, daccapo, o muterà di nuovo l'impostazione. E noi, data la fretta esistente, non possiamo permetterci questo; dobbiamo, anzi, favorire la più sollecita approvazione del provvedimento da parte del Senato.

Vorrà dire che la prossima legge (che faremo, avendone tutti l'intenzione) supererà

tutti gli inconvenienti a cui è stato fatto cenno, in maniera organica.

CODIGNOLA. Il suo ottimismo, onorevole Franceschini, è ammirevole. Secondo lei, basterebbe essere d'accordo oggi nel modificare una legge, perché la stessa sia realmente modificata?

BORGHI, *Relatore*. Mi associo senz'altro alle osservazioni fatte dall'onorevole Franceschini.

È evidente che l'emendamento di cui trattasi, che ha un preciso significato, non mi trova contrario nella sua sostanza. Ritengo però che, limitando gli emendamenti al minimo indispensabile, potremmo facilitare il piccolo passo avanti a favore della scuola costituito da questa proposta di legge. Ed io, senza essere troppo ottimista, ritengo che, essendo tutti i colleghi d'accordo, non ci sarà difficile di qui a qualche tempo riprendere in esame la materia.

CODIGNOLA. Ma lei, onorevole Borghi, veramente ritiene che, non avendo fissato una scadenza precisa ed avendo, invece, una legge della durata di quattro anni, noi inizieremo, di qui a poco tempo, a discutere questo problema? Abbiamo tutti un'esperienza dei lavori parlamentari! E se del resto la Commissione è tutta d'accordo nel voler presto riprendere in esame la questione di fondo, cosa osta a fissare la scadenza della legge in discussione?

BORGHI, *Relatore*. A me sembra, francamente, che ci si voglia mettere sulla strada di non far niente...

CODIGNOLA. Non è certo questa la nostra volontà!

FRANCESCHINI. È solo una tesi prudente quella da noi esposta, nel senso di facilitare il più possibile l'approvazione del provvedimento con gli argomenti essenziali in esso contenuti e con i due importanti emendamenti che noi vogliamo apportare (abilitazione e lingua). Poi si vedrà il resto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne l'emendamento Codignola, io debbo rifarmi ad un'esperienza personale avuta, come Sottosegretario allo spettacolo, con una certa legge, della quale era fissata, anno per anno, la scadenza e della quale anno per anno, si dava luogo a proroga.

Ricordo che, ad un certo punto, venne fuori una proposta originale: quella di inserire l'espressione « non prorogabile ulteriormente ». Al che fu osservato che lo stesso Parlamento che disponeva la non prorogabilità del provvedimento, avrebbe potuto, successiva-

mente, modificare tale norma e prorogare il provvedimento stesso.

A me sembra che qui i casi siano due: o si riesce, ammesso che la presente legge venga definitivamente approvata, a vararne in tempo utile una nuova, nel qual caso la prima decade; o non vi si riesce. In quest'ultimo caso, sempre ammesso che sia accettato l'emendamento Codignola, ci troveremmo nell'alternativa di dover fare una proroga, o di dover fare un passo indietro rispetto alle agevolazioni che ora si concedono ai maestri laureati.

Ecco perché l'emendamento di cui trattasi non mi pare essenziale. Mi sembra poi che il problema vada sollevato nel quadro più generale del reclutamento degli insegnanti per le scuole secondarie.

Uno dei problemi che la Commissione di indagine ha sottolineato, è stato quello della modifica, aggiornamento ed adeguamento delle disposizioni legislative sul reclutamento. In sede di soluzione di tale problema, mi pare, possono entrare le norme che prevedono il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media di quegli insegnanti elementari di ruolo che abbiano determinate qualifiche.

Inoltre tengo a sottolineare che non è il caso di modificare il provvedimento con emendamenti di sostanza perché, se non erro, le due Camere sospendono i lavori fino al 3 giugno e ricordo alla Commissione che il termine utile perché questa legge possa diventare operante nel prossimo anno scolastico, sta per scadere. Ora se noi riusciamo ad approvarla e di conseguenza a farla pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* nel giro di due o tre giorni, la legge potrà diventare operante. In caso contrario, non potendo essa operare più per l'anno scolastico 1964-65 ma per il 1965-66, tanto vale che voi la riesaminate con assoluta libertà e larghezza di tempo e che, approfondendo il problema, apportiate tutti gli emendamenti oggi presentati.

CODIGNOLA. Vorrei fare un rilievo sulla dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario, e cioè che questa proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta dell'11 marzo 1964. Ora è molto strano che sia la nostra Commissione a trovarsi di fronte ad una responsabilità che non le compete.

Infatti perché la Presidenza della Commissione non ha provveduto a mettere prima il provvedimento all'ordine del giorno? Facio notare che dall'11 marzo ad oggi sono passati due mesi senza che si sia fatto nulla, ed ora ci accorgiamo che siamo nell'impossi-

bilità di dare un giudizio meditato perché scadono i termini.

Comunque, i termini scadono il 6 luglio; noi siamo al 27 maggio e quindi abbiamo di fronte un buon mese di tempo.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei deve tener conto dei termini inclusi nella legge. Cioè deve tener conto del fatto che i provveditori debbono avanzare le proposte e il Ministero deve dare l'autorizzazione.

CODIGNOLA. Uno dei nostri emendamenti è diretto proprio ad eliminare questo inconveniente, in quanto noi proponiamo che il provveditore provveda in inserire i maestri elementari di ruolo nelle graduatorie senza chiedere l'autorizzazione.

Quanto poi al problema dei rapporti con l'altro ramo del Parlamento, non mi risulta che noi ci siamo mai adontati quando un provvedimento, da noi approvato, ci è ritornato dal Senato emendato.

Noi accettiamo il principio di massima che ha animato i proponenti il progetto di legge — allargare cioè la precedente legge Moneti con nuove norme — però alcuni modi di applicare queste nuove soluzioni non ci trovano concordi e non vedo pertanto perché si debba drammatizzare, dal momento che il nostro unico intendimento è quello di migliorare una situazione. Inoltre, se la legge torna al Senato, che ci siano due emendamenti, o che ce ne siano quattro o cinque, la situazione non cambia.

RAMPA. È indubbio che noi siamo giunti alla discussione di questo provvedimento con un certo ritardo. Comunque non credo che sia questo il punto che ci deve preoccupare ora. Allorché sono intervenuto in sede di discussione generale, ho fatto presente le ragioni di perplessità di fronte alla proposta di legge così come pervenuta dall'altro ramo del Parlamento ed ho sottolineato — insieme ad altri colleghi — l'esigenza di una impostazione organica del problema.

Noi questa impostazione la manteniamo, in quanto riteniamo che in questo momento il problema focale di tutta la scuola media stia nella normalizzazione della grave insufficienza degli insegnanti e nel superamento delle conseguenze che ne derivano.

Ciò che ci rende perplessi sono le scadenze richiamate dal Sottosegretario Magrì, anche se per la verità possono essere corrette dall'eventuale approvazione dell'emendamento Codignola.

Il Senato ha voluto un'impostazione radicalmente diversa. Io non starò qui a dire se

noi dobbiamo mantenere o respingere quella impostazione; certo però noi dobbiamo scegliere: o approvare la proposta di legge che modifica in meglio una situazione di carenza, impegnandoci però di affrontare tutta la materia in sede di piano quinquennale, oppure rinunciare di fatto a risolvere il problema fin dove sia risolvibile ora.

Ciò volevo dire a premessa di questa conclusione: se si tratterà da parte nostra di non dover approvare alcuni emendamenti o di non dovervi insistere, ciò non potrà significare che noi intendiamo rinunciare all'impostazione organica da noi sostenuta, ma che desideriamo tener conto dell'esigenza di evitare in qualche modo gli inconvenienti verificatisi l'anno scorso nell'assegnazione degli incarichi nella scuola media.

Ora questo volevo appunto dire, perché non venisse travisata la nostra posizione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Ho poco da aggiungere a quanto i colleghi hanno già detto sull'argomento. Non intervenni nella discussione generale perché mi sembrò che la proposta di legge n. 921, fosse sostenuta da tutti i colleghi che avevano già preso la parola. Ora però debbo far presente quale sarebbe, in sede di votazione, la posizione del mio gruppo...

PRESIDENTE. La prego, onorevole, di non allontanarsi dall'argomento in discussione.

GIUGNI LATTARI JOLE. Mi riporto subito in argomento. L'emendamento Codignola, a mio avviso, non può essere respinto per il solo fatto che urge approvare la proposta Moneti. Io ritengo che tale emendamento debba, invece, essere discusso e ciò anche perché, oltre la proposta Moneti venuta dal Senato, ve ne sono, in materia, altre due presentate alla Camera, e pertanto mi sembra che queste non possano essere respinte o accantonate in vista di una successiva modifica del provvedimento in esame. Non è serio, a mio parere, che si faccia una legge col proposito di modificarla entro pochissimi mesi.

Prego pertanto il Sottosegretario Magri di consentire una discussione ampia nonché la presentazione di tutti gli emendamenti necessari.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sta a me consentire niente. È la Commissione che è sovrana di fare quello che crede; io posso soltanto esprimere l'opinione del Governo.

Ho già detto quel che penso sull'emendamento Codignola, che non mi pare necessario. Aggiungo che lo stesso comporterebbe la tra-

sformazione di tutto il testo di legge, così che quest'ultimo assumerebbe tutt'altro significato ed articolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Codignola ha infatti presentato altri emendamenti conseguenti a quello di cui è stata data lettura.

BADINI CONFALONIERI. Ho seguito con molta attenzione le osservazioni del rappresentante del Governo; ma, in termini di ermeneutica legislativa, vi è una considerazione pregiudiziale da sollevare: o noi, per ragioni di opportunità e di tempo riteniamo di dover approvare la proposta di legge Moneti senza modificazioni, e allora non risolviamo certi problemi di fondo che ci preoccupano; oppure la modifichiamo apportando degli emendamenti, e allora tanto vale apportarli tutti. Non comprendo, infatti, la ragione della limitazione ad un anno di una legge che ha validità quinquennale. Se dobbiamo introdurre un emendamento, approviamone uno che abbia validità quinquennale. Anche se, come buona norma, noi dovremmo cercare di fare delle leggi che non abbiano una durata limitata a cinque anni.

BUZZI. A proposito dell'emendamento Codignola, dichiaro di essere contrario allo stesso, anche se condivido lo spirito che lo ha suggerito. Cioè, sono convinto che il collega Codignola, nel limitare ad un anno la validità della legge, intenda impegnare, se così si può dire, il Parlamento a varare un provvedimento organico che risolva definitivamente il problema. Però, proprio per la disparità di opinioni circa la soluzione da dare a tale particolare problema e per il fatto che esiste una legge che ha validità quinquennale — legge che noi si va ad emendare — mi sembra che l'emendamento stesso, così come proposto, venga a contraddire lo spirito della primitiva legge Moneti n. 585, e venga a danneggiare coloro che potevano aver contato sulla possibilità, per un quinquennio, di essere incaricati nella scuola secondaria.

CODIGNOLA. No, no! Questo pericolo non esiste.

BUZZI. Il fatto è che noi introdurremmo in una legge con validità quinquennale, un dispositivo transitorio relativo ad un anno.

CODIGNOLA. Ma no, è un *memorandum* per noi! In mancanza del quale, non illudiamoci che si possa dar luogo alla modifica di cui trattasi.

Mi consenta, onorevole Presidente, di aggiungere qualche altra considerazione. L'onorevole Franceschini ha poco fa suggerito se non sia il caso di rimandare all'altro ramo del Parlamento la proposta di legge così

com'è nella sostanza. Ciò faciliterebbe l'approvazione al Senato, ma non mi sento di assumermi una simile responsabilità in una situazione come quella attuale. Noi dobbiamo assicurare a coloro che possiedono titoli specifici una preminenza rispetto agli altri.

Il fatto che alcuni maestri che insegnano nella scuola media debbano poi tornare alla scuola elementare non mi interessa assolutamente. Qui si tratta di garantire l'interesse della scuola. Per facilitare l'iter del provvedimento io sono disposto a ritirare i miei emendamenti, ad eccezione di due: quello relativo alla limitazione ad un anno della validità di questa proposta di legge e quello relativo ai titoli specifici.

FRANCESCHINI. Il primo emendamento diventa allora inutile, perché se emendiamo la proposta di legge divenuta inutile darle una scadenza minore.

CODIGNOLA. Io confermo che siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti ad eccezione di due: quello relativo alla limitazione della proposta di legge all'anno scolastico 1964-65 e quello relativo ai titoli specifici.

Credo che non ci sarà nessuna difficoltà da parte del Senato ad approvare la proposta così emendata.

Se voi ritenete che ciò non sia possibile, introduciamo allora tutte le modifiche proposte. Io ho fatto la mia proposta soltanto per venire incontro alle richieste dell'onorevole Franceschini. La mia opinione è che convenga esaminare tutti gli altri emendamenti; tuttavia, ripeto ancora una volta, sono disposto a ridurre l'esame ai due emendamenti di cui sopra.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne la limitazione ad un anno, pur mantenendo la riserva fatta prima, non ho ragione di oppormi, se la Commissione ritiene opportuno limitare la validità di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola aggiuntivo delle parole: « Limitatamente all'anno scolastico 1964-65 ».

(Non è approvato).

Passiamo agli altri emendamenti.

L'onorevole Codignola propone di aggiungere dopo le parole: « singole cattedre », le altre: « di scuola media ».

FRANCESCHINI. Ritengo che l'emendamento Codignola aggiuntivo delle parole « di scuola media », possa essere ritirato, perché già il titolo della proposta di legge si riferisce chiaramente alle scuole medie.

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Buzzi, Rama, Dall'Armellina, Elkan, Pitzalis e Bertè propongono di aggiungere alle parole: « personale abilitato », le altre: « e laureato » ogni qual volta questa espressione si trovi nella proposta di legge.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda questo emendamento Buzzi, sono d'accordo perché sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Buzzi ed altri di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Codignola propone di sostituire le parole: « chiede... l'autorizzazione », con le altre: « provvede... ad inserire ».

CODIGNOLA. Per quanto riguarda l'emendamento da me presentato sostitutivo delle parole « chiede.. l'autorizzazione », con le altre parole « provvede ad inserire », esso è dettato dal fatto che l'attuale dizione presuppone una discrezionalità dell'amministrazione centrale. Se il provveditore chiede l'autorizzazione vuol dire che l'amministrazione centrale può darla o meno. Se questo non è il significato della legge non ha più senso mantenere il principio dell'autorizzazione. Il provveditore, accertata la situazione, provvede.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire questo: si è ritenuto opportuno da parte dei presentatori di questa norma, alla quale il Governo ha dato la sua adesione, che il Governo possa seguire questa situazione, anche eventualmente per poter prendere misure di carattere compensativo fra provincia e provincia.

Soprattutto poi questa norma va messa in collegamento con l'altra che dispone: « Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi ed i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonché i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al presente articolo ».

Cioè si prevede che l'ordinanza del ministro coordini sul piano nazionale quello che si determina in alcune province, in modo da consentire eventuali spostamenti di personale, mentre invece se il provvedimento viene preso direttamente dal provveditore, esso resta circoscritto nell'ambito della sua provincia.

Non vedo le ragioni sostanziali della difficoltà prospettata dall'onorevole Codignola, mentre vedo gli inconvenienti a cui l'elimi-

nazione della norma originaria potrebbe dar luogo.

SCIONTI. Siamo d'accordo con l'emendamento Codignola anche per un fatto di tecnica legislativa, perché questa proposta viene a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 585, della quale il primo e secondo comma rimangono in vigore.

Il primo comma dice: « Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai Provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre od a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado ». Non vi è cenno ad una richiesta di autorizzazione al Ministero; la competenza dell'assegnazione è lasciata al provveditore agli studi. Accettando quindi l'attuale formulazione avremmo nell'ultimo comma del primo articolo della legge n. 585 un elemento discordante rispetto al primo comma. Il Ministero stabilisca i modi ed i termini generali poi, nell'ambito della legge, il Provveditore valuterà e farà la graduatoria. Non c'è bisogno di perdere ulteriore tempo andando a chiedere l'autorizzazione al Ministero.

BUZZI. Questa richiesta di autorizzazione va collegata a quella che è la preoccupazione della proposta Moneti, cioè da un lato di consentire l'inserimento dei maestri laureati che aspirano a rientrare nella graduatoria secondo l'ordine di merito e dall'altra parte di assicurare il posto agli insegnanti laureati non di ruolo. Se noi non fossimo animati da questa seconda preoccupazione, allora cadrebbe la ragione dell'autorizzazione e della limitazione del numero dei posti a quelli che erano coperti l'anno precedente dai maestri laureati oppure da insegnanti sforniti di titoli.

Quindi, pur non essendo d'accordo su questo sistema (tant'è vero che la nostra proposta è diversa) a noi pare che se accettiamo per il momento l'impostazione della proposta di legge Moneti, per quelle valutazioni di opportunità che già sono state fatte presenti, sia necessario conservare anche la disposizione che prevede l'autorizzazione.

CODIGNOLA. Io vorrei sapere se a favore dei maestri laureati si istituisce un diritto o no.

BUZZI. Il diritto è certamente già istituito dalla legge n. 585 e questo è un modo di riconoscere quel diritto.

Infatti in base alla legge 585 i maestri possono fare domande per incarichi nelle scuole secondarie di primo grado. Questo è il diritto

che detta legge stabilisce per i maestri di ruolo.

Con questa proposta non si fa altro che disporre che entro un certo numero di posti, questi maestri che fanno domanda, vengono inseriti secondo l'ordine di merito nella graduatoria.

CODIGNOLA. Noi attribuiamo una facoltà all'amministrazione, non un diritto al maestro.

BADINI CONFALONIERI. Il problema è questo onorevole Buzzi: noi siamo d'accordo di dare un diritto; non siamo d'accordo di dare un diritto che sia sottoposto alla discrezionalità del potere centrale.

BUZZI. Bisogna partire dalla legge n. 585 che dice: « Gli insegnanti elementari di ruolo forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dal provveditore agli studi per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedre disponibili nelle scuole secondarie di primo grado ».

Tale possibilità sancita dalla legge n. 585, sul piano concreto ha rilevato difficoltà ben note: cioè che, essendo inclusi nella graduatoria rispettivamente dopo l'ultimo concorrente non di ruolo, abilitato o laureato, questi insegnanti, che aspiravano ad incarichi, si sono trovati a dover scegliere le sedi peggiori. Ed allora, limitatamente a questo fatto particolare relativo alla scelta della sede, il senatore Moneti ha inteso introdurre un sistema di attuazione del disposto del primo e secondo comma della 585 che garantisca da una parte la precedenza degli insegnanti laureati non di ruolo, per tutelare il loro diritto all'occupazione, e dall'altra la possibilità, nei limiti dei posti che sono disponibili senza sottrarli agli insegnanti laureati non di ruolo, di inserire i maestri laureati secondo l'ordine di merito. Da ciò la richiesta di autorizzazione di fare questa operazione anno per anno in ragione del numero dei posti.

BADINI CONFALONIERI. Se non ci fosse la richiesta di autorizzazione la finalità della proposta di legge Moneti sarebbe realizzata ugualmente.

BUZZI. Perché resterebbe a salvaguardia la parte finale del terzo comma: « ...e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea ».

Indubbiamente la richiesta di autorizzazione è suggerita da quello che è lo spirito di questa proposta di legge, che è ben diverso da quella che è l'opinione comune della no-

stra Commissione, la quale ha assunto un atteggiamento cautelativo nei confronti dei maestri. Quindi ha anche ragione l'onorevole Badini Confalonieri, ma mi rendo conto che il meccanismo della proposta Moneti scaturisce da quelle preoccupazioni cui ho accennato.

Quello che è essenziale è tutelare il diritto al lavoro dei laureati non di ruolo. Senza quella limitazione cui ho prima accennato non ci sarebbe più la garanzia essenziale per i maestri laureati non di ruolo. Comunque, eliminando la richiesta di autorizzazione, la proposta di legge resterebbe al Senato chissà per quanto tempo, dato che conosciamo bene quale sia l'umore dei presentatori.

PICCIOTTO. A mio avviso, l'emendamento Codignola è giusto. Sono però perplesso per un altro aspetto; infatti nel comma è detto: « entro il 31 gennaio di ogni anno ». Quindi noi affidiamo un incarico ai provveditori agli studi, incarico che non possono assolutamente assolvere. Infatti, anno per anno si modifica il numero delle cattedre e quindi l'obiettivo di reclutare nella scuola media questi maestri laureati non si realizza.

BRONZUTO. A prescindere dalla contraddizione sottolineata dal collega Scionti tra il primo ed i successivi commi dell'articolo 1 della legge n. 585, non comprendo le preoccupazioni dell'onorevole Buzzi, cioè di salvaguardare il diritto dei laureati, come se questi venissero salvaguardati soltanto dalla richiesta di autorizzazione.

L'articolo della proposta di legge dice: « Il provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale laureato e abilitato... » e pertanto non si applica nel caso in cui questa deficienza non vi sia. E se non c'è questa deficienza, i laureati sono salvi.

SAVIO EMANUELA. La preoccupazione dell'onorevole Buzzi risponde allo spirito con cui il progetto di legge è stato presentato. L'emendamento Codignola è un modo diverso di attuare la legge.

Il Sottosegretario diceva che l'ordinanza ministeriale deve pure tener conto della situazione generale in rapporto alla situazione in cui si trovano le varie provincie. Ma i diritti sono salvi: questo è solo un modo con il quale il ministro interviene per attuare la legge. Non vedo come il chiedere l'autorizzazione venga a negare il diritto dei maestri laureati ad ottenere gli incarichi nella scuola secondaria.

In fondo, il provveditore agli studi è l'organo decentrato dell'amministrazione centrale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ritengo che l'argomento di cui si discute non investe un diritto, ma si riferisca soltanto ad una ragione tecnica.

Come ho detto, è opportuno che sul piano nazionale, si conosca attraverso l'ordinanza ministeriale, quello che nell'anno immediatamente successivo avverrà per le singole provincie e per le singole graduatorie.

Dallo spirito di questo testo si ricava che alla richiesta di autorizzazione da parte del provveditore il Ministro non può rispondere con un diniego, dato che la richiesta di autorizzazione scaturisce da una constatazione di fatto: cioè che il provveditore agli studi abbia accertato una deficienza di personale laureato.

Se diciamo che il provveditore « provvede », il provvedimento resta nell'ambito delle singole provincie. Mentre invece, se diciamo che il provveditore, accertata la deficienza, la comunica al Ministero al fine dell'inserimento in quella determinata graduatoria degli insegnanti laureati ed abilitati di ruolo, il Ministero nel fare l'ordinanza (ecco perché si è stabilito « entro il 31 gennaio di ogni anno »), inserisce tutte queste varie situazioni, in modo che se ne abbia conoscenza sul piano nazionale, e non solo sul piano provinciale. Altrimenti, bisognerebbe prevedere una seconda ordinanza integrativa di quella del provveditore. Cioè, gli interessati dovrebbero conoscere l'ordinanza ministeriale di carattere generale e l'ordinanza del provveditore che fissa la situazione per singole provincie.

Comunque, se si ritiene che il testo possa essere dubbio, si potrebbe dire, anziché « chiede l'autorizzazione », « ne informa... il Ministero ai fini dell'inserimento... ».

CODIGNOLA. Io direi piuttosto: « ne informa il Ministero che inserisce... ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'atto deliberativo è l'ordinanza. Se diciamo: « ne informa il Ministero ai fini dell'inserimento per l'anno scolastico successivo... » la dizione non può lasciare adito ad alcun dubbio.

BERLINGUER LUIGI. Perché non si può dire « inserisce » ?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una questione di tecnica legislativa. Ci sono tre tempi: il tempo di comunicazione del provveditore, poi l'ordinanza, quindi l'esecuzione.

BADINI CONFALONIERI. La questione, mi permetta onorevole Sottosegretario, è tutta qui: noi non vogliamo dare potere discrezionale al Ministero in materia. Quindi mentre siamo d'accordo per una formulazione che

escluda tale discrezionalità, siamo contrari ad ogni formulazione che la consenta.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io desidero sottolineare che la formulazione da me proposta esclude ogni criterio di discrezionalità.

PICCIOTTO. Vorrei far notare all'onorevole Sottosegretario che non esiste un problema di tecnica che non sia già risolto dalla proposta di legge. Il provveditore, una volta accertata la deficienza per le singole cattedre, provvederà in base ad una graduatoria che già esiste.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Picciotto, al 31 gennaio non esiste un bel nulla e la graduatoria si potrà fare in base all'ordinanza ministeriale.

PRESIDENTE. Mi pare che la disposizione proposta dal Governo sia giusta e legittima: il Ministero non avrebbe poteré discrezionale.

Metto ora in votazione l'emendamento Coddignola, modificato dal Governo.

(È approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 1 nella formulazione che risulta dagli emendamenti approvati:

« Il provveditore agli studi, ove abbia accertato per singole cattedre una deficienza di personale abilitato e laureato, ne informa entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministero ai fini dell'inserimento per l'anno scolastico successivo, nelle corrispondenti graduatorie, secondo l'ordine di merito, dei maestri abilitati e laureati di ruolo nella scuola elementare ».

(È approvato).

Al secondo comma gli onorevoli Picciotto, Scionti, Bronzuto ed Illuminati hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo della prima parte, fino alle parole: « legge 14 ottobre 1960, n. 1229 »:

« Gli insegnanti di cui al precedente comma saranno collocati nelle graduatorie provinciali degli abilitati e laureati.

I titoli sono valutati secondo la tabella annuale allegata all'ordinanza ministeriale per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie ».

PICCIOTTO. Con il nostro emendamento in primo luogo evitiamo un assurdo. Infatti con il comma attualmente in discussione prevediamo che degli insegnanti partecipino alla stessa graduatoria mentre i titoli sono valutati in modo diverso.

In secondo luogo noi partiamo dal fatto che nella scuola media inferiore c'è un venti per cento di docenti senza titolo; con questo nostro emendamento noi vogliamo facilitare il reclutamento dei maestri elementari laureati: pertanto dobbiamo prevedere una valutazione dei titoli tale che permetta di poterli reclutare nel maggior numero possibile, perché con quella valutazione nessun maestro elementare accetterà mai di entrare nel ruolo. Vogliamo cioè dare un valore concreto alla proposta di legge.

BUZZI. Ogni maestro laureato può fare domanda indipendentemente dal numero dei posti. Però, c'è una parte che viene inserita nella graduatoria di merito fino alla concorrenza del numero dei posti occupati l'anno precedente. Quindi non è una limitazione.

BRONZUTO. È una limitazione alle domande.

PICCIOTTO. Qui c'è un altro assurdo. Nell'ordinanza per incarichi e supplenze per la scuola media è previsto un punteggio per tutti i tipi di servizio scolastico, anche per quello prestato in scuole inferiori, mentre la legge Moneti annulla il riconoscimento del suddetto servizio. Non possiamo codificare un assurdo, e cioè che due laureati partecipino alla stessa graduatoria con gli stessi titoli ma per uno viene applicata una tabella e per un altro una diversa tabella di valutazione.

BUZZI. Non è esatto. Innanzi tutto è giusto che gli anni di università non vengono considerati. È equo partire dall'anno della laurea, nel senso che è da quel momento che si è maturato un certo diritto per poter insegnare nella scuola secondaria, non prima. Quanto alla valutazione dei titoli, la tabella di valutazione è la stessa.

PICCIOTTO. Non è vero. Un laureato con 110 e lode ha 24 punti, mentre con quella tabella ha 6 punti.

BUZZI. Ma si tratta di servizio, non di laurea. Sono due cose diverse.

PRESIDENTE. Credo che sia nato un equivoco tra lei, onorevole Buzzi, e l'onorevole Picciotto. L'onorevole Picciotto non discute il fatto che non vengano riconosciuti gli anni prelaurea. Egli sostiene solo che gli anni di insegnamento nella scuola elementare e i titoli devono essere valutati nella stessa misura, in cui sono valutati i titoli dell'insegnante della scuola media. Mentre lei fa riferimento ad una tabella che non ha niente a che fare con la valutazione effettuata nella scuola media, fa riferimento ad una legge, che contempla una certa valutazione, diversa da quella che si applica nella scuola media.

BUZZI. La legge n. 1132 è stata modificata dalla legge n. 1229 nel senso migliorativo. La legge n. 1229, che riprende la legge n. 1132, stabilisce che le commissioni che assegnano i punti abbiano a disposizione un minimo e un massimo. La valutazione può essere minore se la commissione, anziché dare il punteggio massimo, adotta il criterio del punteggio differenziato per il servizio prestato nella scuola elementare e nella scuola media.

Se non siete d'accordo, allora bisogna cambiare tutto il sistema di valutazione. Con la legge n. 1229, votata nella passata legislatura, come i colleghi ricorderanno noi abbiamo preso le tabelle della legge n. 1132 e le abbiamo modificate migliorandole; ma non abbiamo modificato il criterio ispiratore della legge n. 1132. E poiché tale legge prevedeva una valutazione da un minimo ad un massimo, abbiamo mantenuto tale concezione.

PRESIDENTE. Mi dispiace dover intervenire ma si deve render conto di quanto è assurdo questo discorso. È chiaro che il punteggio concesso nell'ordinanza è differente da quello concesso nella tabella da lei citata.

BUZZI. È stato adottato un modo di condurre la discussione che non permette di comprendere a cosa si miri.

PRESIDENTE. Se lei avesse la compiacenza di esaminare le tabelle proposte e confrontarle con quelle dell'ordinanza, non parleremmo più a vuoto. Onorevole Buzzi, le ordinanze ministeriali fissano punteggi precisi per coloro che insegnano da un certo numero di anni.

BUZZI. Sarà questione di uniformare l'ordinanza alla legge.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzi, a me sembra che una legge vada discussa, basandosi su precisi punti di riferimento.

Lei può fornirci questi dati precisi? Diversamente dovrebbe accettare la tesi dell'onorevole Picciotto.

BUZZI. Io non faccio riferimento all'ordinanza, ma alla legge.

Noi stiamo preparando una nuova legge la quale fa riferimento alle altre che sono in vigore in materia di valutazione dei servizi e dei titoli.

PRESIDENTE. Questo vale per i concorsi. Il che significa riferirsi a situazioni diverse da quelle previste dall'ordinamento ministeriale.

CAIAZZA. Per chiarire a me stesso la questione vorrei porre la seguente domanda: nel caso di due insegnanti, uno che proviene dai ruoli di maestro elementare e l'altro che è invece non di ruolo, ma ha alcuni anni di servizio prestato nelle scuole medie, quale è

il criterio di valutazione di questi anni di servizio? Evidentemente non può essere il medesimo!

PRESIDENTE. Nella graduatoria degli incarichi e supplenze per la scuola media sono valutati gli anni di insegnamento nella scuola elementare e ad essi si attribuisce un punteggio nettamente inferiore a quello attribuito agli anni di insegnamento nella scuola media.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far presente che ogni anno il ministro pubblica un'ordinanza nella quale è stabilito il modo come devono essere formate le graduatorie. Il ministro stabilisce per esempio che colui il quale ha una laurea nella lingua che vuole insegnare avrà 50 punti di vantaggio. Poi stabilisce che gli anni di insegnamento vengono computati in un determinato modo, le quali che in un altro e così via. Il ministro fino a questo momento ha questo potere e se ne serve nell'ordinanza. Ora qui il legislatore ha voluto dire: nella legislazione vigente il servizio prestato nella scuola elementare ai fini di un insegnamento nella scuola secondaria, non è valutato nella stessa misura del servizio prestato nella scuola secondaria, e fa riferimento alle leggi, le quali riferendosi ai concorsi, stabiliscono alcune norme sul modo di valutare questo servizio.

Poi abbiamo l'ultimo comma dell'articolo che dice: « Il Ministro stabilisce... i criteri per la compilazione delle graduatorie... », esattamente come fissa i criteri per la compilazione di tutte le altre graduatorie. Ora è chiaro che nel fissare questi criteri il ministro ha un limite: quello fissato dalla legge. Quindi il ministro non potrà dare, ad esempio, più di 7 punti per l'insegnamento prestato nella scuola elementare, perché il limite fissato dalla legge è di 7 punti. Inoltre potrà dire come dovranno essere dati questi punti, ad esempio, uno per ogni anno. Inoltre il ministro ha un altro limite: il fatto che il servizio per qualifiche eguali o corrispondenti deve essere valutato per due terzi. Così può dire: se per l'« ottimo » servizio prestato nella scuola media date tre punti, per l'« ottimo » prestato nella scuola elementare dovete dare due punti.

Il legislatore ha voluto stabilire questo criterio e questi limiti, dopo di che li ha affidati, per quanto riguarda la determinazione, come avviene per tutti gli altri insegnanti, all'ordinanza del ministro.

Direi che questa è una ragione di più perché sia necessario che nell'ordinanza queste cose siano contemplate. Naturalmente non si pone la questione del limite di tempo. Quindi

se si stabilisce che il servizio prestato nella scuola elementare debba essere valutato un punto per anno è chiaro che potranno essere valutati sette anni di servizio, se invece lo si valuta un punto e mezzo gli anni saranno cinque. La legge stabilisce solo dei limiti, cioè sette punti per quanto riguarda gli anni di insegnamento e due terzi per quanto concerne le qualifiche.

PRESIDENTE. Vorrei riportare la discussione nei limiti nei quali essa va ricondotta. L'onorevole Picciotto ha presentato un emendamento, nel quale sostiene che i titoli di studio degli insegnanti elementari debbono essere valutati secondo i criteri fissati dall'ordinanza ministeriale.

L'onorevole Buzzi sostiene che la tabella di valutazione dei titoli deve essere rapportata alla tabella per i concorsi. Si tratta pertanto di due tesi nettamente distinte.

La confusione nasce dal fatto che l'onorevole Picciotto sostiene che di fatto, applicando agli insegnanti invece della tabella della ordinanza ministeriale, la tabella prevista per i concorsi, gli insegnanti elementari vedrebbero globalmente valutato il proprio servizio in misura inferiore a quanto verrebbero a totalizzare se la valutazione avvenisse secondo quanto disposto dalla tabella allegata alle ordinanze.

PICCIOTTO. Io avrei sollevato la questione anche se la tabella prevista dalla legge del 1952 avesse dato una posizione di vantaggio agli insegnanti elementari. Io ne faccio una questione di diritto. Noi stiamo facendo una nuova legge, che modifica tutto, mentre non si dice che viene abrogata, ad esempio, la ordinanza attuale.

Noi chiediamo l'inserimento dei maestri laureati in una graduatoria che è stata e verrà articolata in base ad un'ordinanza in vigore. La soppressione di questa ordinanza non è prevista dalla proposta di legge, che però mira a stabilire che i maestri laureati saranno collocati nella graduatoria provinciale sulla base di altre valutazioni. E allora è evidente che li mettiamo nella stessa graduatoria, con lo stesso titolo ma con una valutazione nettamente diversa. Il che, in una legge, non è possibile, perché veniamo a codificare un principio assurdo, e cioè che due cittadini possono partecipare allo stesso tipo di concorso, però i loro titoli, pur essendo uguali, devono essere valutati in modo diverso.

Se si accetta, invece, il principio che i titoli dei maestri laureati sono da valutare con lo stesso criterio dell'ordinanza ministeriale vigente, cade l'ultimo comma, secondo

il quale il Ministro deve emanare l'ordinanza, in quanto l'ordinanza esiste ed esisterà ogni anno.

BUZZI. Probabilmente — e non ne faccio colpa a nessuno — il non aver capito la posizione dell'onorevole Picciotto deriva dal fatto di non avere avuto il testo del suo emendamento davanti.

Io vorrei fare osservare che il dire genericamente che i titoli e i servizi degli insegnanti saranno valutati secondo l'ordinanza ministeriale, realizza una discrezionalità da parte dell'esecutivo molto maggiore di quella che noi potremo avere dovendo l'esecutivo fare l'ordinanza sulla base delle due leggi.

PICCIOTTO. Non si tratta di discrezionalità, in quanto l'ordinanza esiste.

BUZZI. Il riferimento alle due leggi pare a noi dare maggiore garanzia che non il riferimento generico all'ordinanza ministeriale, perché l'ordinanza ministeriale, anno per anno, può essere cambiata, mentre invece, facendo riferimento alle due leggi, si fa riferimento ad una posizione acquisita dalla legislazione.

PICCIOTTO. L'ordinanza viene cambiata per tutti...

BUZZI. Ma nessuno può impedire che venga cambiata nel senso di un punteggio differenziato; tanto più che il Ministero, all'atto di fare l'ordinanza, non potrebbe non tener conto, almeno per analogia, di quanto è previsto dalla legge che disciplina la valutazione del servizio e delle qualifiche addirittura per i concorsi a cattedra. E se per i concorsi a cattedra si introducono delle differenziazioni, a maggior ragione queste differenziazioni vengono introdotte per gli incarichi e le supplenze.

Quindi, se il sistema previsto dalla legge n. 1132 si cambia, posso essere d'accordo. Ma in questa sede ritengo preferibile fare riferimento alle leggi, lasciando poi al Ministero l'incombenza di emanare l'ordinanza.

Pertanto, insisto nel mantenimento del testo proposto.

PICCIOTTO. Vorrei fare un'osservazione di natura politica. Intendo porre in evidenza che, respinto l'emendamento, noi andremo a codificare un assurdo. Non risolviamo il problema a colpi di maggioranza e di minoranza, piuttosto, ripeto, evitiamo di codificare un assurdo.

CODIGNOLA. Se mettiamo ai voti l'emendamento, allora si apre il problema dell'ultimo comma dello stesso articolo che si riferisce all'ordinanza del ministro.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento Picciotto, desidero chiarire che i due problemi sono nettamente distinti. L'ordinanza del ministro di cui all'ultimo comma in ogni caso deve essere emessa, mentre l'emendamento presentato dall'onorevole Picciotto riguarda la valutazione dei titoli.

LEONE RAFFAELE. Mi astengo dalla votazione dell'emendamento Picciotto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Picciotto di cui è stata già data lettura.

(È approvato).

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ringrazia di avergli affidato il compito di fissare liberamente la graduatoria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scionti e Berlinguer Luigi propongono, sempre al secondo comma, di sostituire le parole: « dei posti occupati nel precedente anno dai maestri di ruolo laureati o da personale sprovvisto di laurea » con le parole: « dei posti vacanti e disponibili ».

SCIONTI. A me sembra che scopo della proposta di legge con tutti i suoi limiti voleva essere quello di mettere ordine nella scuola media, frenando in questa l'afflusso di studenti universitari.

Questa la ragione dell'emendamento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero sottolineare che il Governo è contrario a questo emendamento perché è favorevole alla legge. Ciò deve risultare con molta chiarezza. Inoltre poiché dalla lunga discussione è risultato che è ben noto a tutta la Commissione lo spirito con il quale questa proposta di legge è stata discussa ed approvata dall'altro ramo del Parlamento, è evidente che chiunque intende favorire più largamente gli insegnanti elementari di ruolo laureati od abilitati, vuole mettersi in netta contraddizione con lo spirito che ha animato la VI Commissione del Senato nel votare questo provvedimento, ed è chiaro altresì che si propone soltanto un'azione dimostrativa ed in ultima analisi il blocco di questo provvedimento, impedendo che un maggior numero di insegnanti elementari di ruolo laureati, vada nelle scuole medie.

Questo deve risultare ben chiaro perché qualsiasi dimostrazione deve essere inquadrata nel suo vero significato e nella sua vera portata e perché ognuno si deve assumere le proprie responsabilità.

PICCIOTTO. L'emendamento permette ai maestri laureati di entrare nel maggior numero possibile.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato detto che l'impostazione data dall'altro ramo del Parlamento è totalmente diversa; è stato detto da parecchi colleghi che sono intervenuti che il modo per far passare la legge è quello di non operare capovolgimenti. È chiaro allora che, chi si ripromette di operare questi capovolgimenti, non vuole l'approvazione della proposta di legge.

SCIONTI. Ma questo allora è un ricatto...

BERLINGUER LUIGI. Il Governo ricatta la Commissione parlamentare.

BADINI CONFALONIERI. Se questa Camera è subordinata all'altra, io mi domando allora che cosa ci stiamo a fare noi! Sia ben chiaro quindi che il giudizio espressoci ora dal Sottosegretario è un giudizio personale e poiché esso inficia le prerogative del Parlamento, noi lo rifiutiamo nella maniera più assoluta.

PRESIDENTE. Io credo che in realtà le parole del Sottosegretario abbiano tradito il suo pensiero. Egli ha voluto unicamente mettere in evidenza la contraddizione che si creerebbe tra la decisione di un ramo del Parlamento e la decisione dell'altro ramo. Sarebbe stato altrimenti molto scorretto voler ricattare una parte dei componenti di questa Commissione, dal momento che è ovvio che non si può impedire agli stessi di esprimere liberamente il proprio pensiero.

Volevo sottolineare questo: noi non possiamo accettare, in sede di Parlamento, la tesi che si voglia boicottare una legge...

FRANCESCHINI. Questa opinione espressa dal Sottosegretario la faccio mia.

PRESIDENTE. Lei può farlo, onorevole Franceschini, ma non il rappresentante del Governo. Tutti i parlamentari, a qualsiasi parte appartengano, hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare l'interpretazione data alle mie parole da parte del Presidente. Le mie parole hanno il significato che hanno. Io ho il dovere, come rappresentante del Governo, di informare la Camera di quella che è stata l'impostazione, lo spirito, il volere, espresso dall'altro ramo del Parlamento. Debbo quindi far presente a questo ramo del Parlamento quelle che a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, sarebbero le conseguenze ineluttabili di una diversa

impostazione che contraddica nettamente la ispirazione che ha mosso il Senato nell'approvare il progetto di legge in esame.

Poiché queste cose sono state fatte largamente presenti in numerosi interventi, è chiaro ed esplicito che coloro i quali propongono il rovesciamento della posizione fanno quali molto probabilmente saranno le conseguenze di un tale atteggiamento. Da ciò scaturiscono alcune responsabilità che ho consacrato a verbale.

PRESIDENTE. Quello che dice è offensivo per coloro che partecipano a questo dibattito. Deve essere chiaro che ciascuno in questa sede ha il diritto di esprimere la propria opinione. Che lei metta in evidenza la contraddizione tra gli atteggiamenti dei due rami del Parlamento e le possibili conseguenze, è da accettare. Ci pare però estremamente spiacevole e da deplorare che ella sottolinei e confermi che ci sono responsabilità individuali.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ed io debbo dire che deploro che lei trovi questo estremamente spiacevole.

RAMPA. Non si dispiacerà il Presidente se mi permetto di osservare — con tutta amicizia e stima — che trovo abbastanza eccessiva qualche sua interpretazione di ciò che è avvenuto in Commissione. Non lo avrei detto se non fosse intervenuta questa discussione abbastanza accesa e non contenuta nei doverosi limiti dell'opportunità.

Non è la prima volta che, nella nostra Commissione, ci si è trovati di fronte a situazioni perfettamente identiche a quella di stamane; quando cioè i gruppi con opposte tesi, largamente dibattute, hanno manifestato netti contrasti, ed il Governo ha richiamato più volte nel corso della discussione l'opportunità di considerare — al di fuori di valutazioni generali e più vaste — esigenze contingenti o di carattere particolare.

Non è la prima volta del resto che, tra gruppi con tesi nettamente opposte, si è poi giunti ad un accordo tale da permettere l'approvazione immediata di norme parziali ma comunque positivamente modificative di quelle preesistenti.

Mi rendo conto che la situazione è divenuta difficile dopo l'approvazione del precedente emendamento; però a questo punto è legittimo ritenere, senza con questo fare il processo alle intenzioni, che, con l'emendamento approvato e con quello testé proposto, il provvedimento non passerà più.

Vorrei pertanto invitare la Commissione a riprendere con serenità il lavoro che finora

si è svolto positivamente nonostante questo acceso contrasto finale.

PRESIDENTE. Credo che la raccomandazione dell'onorevole Rampa debba essere accolta da tutta la Commissione.

PICCIOTTO. Anch'io, signor Presidente, sento il bisogno di protestare, rivendicando la piena libertà ed indipendenza, come deputato, di fare tutte quelle proposte che ritengo opportune; respingo certe affermazioni che, senza voler apparire esagerato, definirei ricattatorie. Mi riferisco alle conclusioni dell'onorevole rappresentante del Governo il quale ha poc'anzi dichiarato alla Commissione che o si approva la proposta così com'è o non si sa quali potranno essere le conseguenze.

Devo far presente che in questa maniera, cioè dovendo lavorare tenendo conto delle conseguenze che potranno derivare dai nostri atti, diventa impossibile operare con la necessaria serenità.

Noi siamo partiti dal riconoscimento che questo provvedimento andava migliorato ed abbiamo a lungo discusso per ricercare la formulazione migliore da dare alla proposta di legge. In tal senso c'è stato un notevole sforzo da parte del nostro gruppo. È evidente quindi che con gli emendamenti passati non abbiamo voluto fare il terremoto.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non mi riferisco agli emendamenti approvati, ma all'emendamento che è in discussione.

PICCIOTTO. Abbiamo voluto dare un serio contributo per migliorare la proposta di legge e darle una formulazione che consenta di attirare un maggior numero di maestri laureati e di inserirli nelle graduatorie.

L'emendamento Scionli completa l'altro, perché è evidente che noi creiamo la possibilità di far accedere alla scuola media il maggior numero possibile di maestri elementari laureati.

Se noi siamo convinti di aver dato al provvedimento la formulazione migliore, il Senato dovrà acconsentire, a meno che nelle parole dell'onorevole rappresentante del Governo non ci sia la riserva che la maggioranza dell'altro ramo del Parlamento voglia affossare questa proposta di legge. In questo caso allora è necessario che ognuno si assuma le proprie responsabilità.

RAMPA. Noi ce le siamo sempre assunte.

PRESIDENTE. Onorevole Picciotto, io credo che la discussione della proposta di legge non dovrebbe costituire occasione di una rissa verbale. Se insiste sopra certi concetti, lei

non fa che provocare reazioni da parte dei colleghi.

CODIGNOLA. Onorevoli colleghi, a me non sembra che stiamo trattando di una questione politica di così grande importanza da investire il prestigio politico dei vari gruppi e non ritengo che aver messo in guardia i componenti di questa Commissione su presumibili conseguenze che potranno derivare da un totale cambiamento di questa legge sia un fatto veramente drammatico.

Questo discorso l'abbiamo già fatto quando il gruppo liberale ha proposto delle soluzioni che personalmente avrei accettato in altra sede ma non in questa, perché evidentemente se avessimo trasmesso al Senato la proposta liberale, non avremmo più approvato il progetto Moneti ma il progetto Badini Confalonieri.

Non dobbiamo ridurre questo problema ad interessi particolari e settoriali. Infatti io escludo che ci sia un solo deputato che rappresenti un sindacato, perché altrimenti ridurremmo la Camera ad un centro d'interesse corporativo.

Non ci troviamo di fronte ad uno scontro ideologico, ma ad un problema che interessa tutti, ed è quello di allargare la possibilità, a partire dal prossimo anno scolastico, di accesso alla scuola media da parte di un maggior numero di maestri laureati, nell'interesse della scuola stessa.

BERLINGUER LUIGI. ...e nel modo migliore possibile.

CODIGNOLA. Però questo, onorevole Berlinguer, molte volte vuol dire non farne assolutamente nulla. Infatti, per esempio, abbiamo in Aula in discussione le leggi agrarie. Sappiamo tutti che si potrebbe fare di più, ma ci sono dei limiti politici che non lo permettono. Non si può non vedere che quando si vuole arrivare ad un certo fine, bisogna valutare la realtà delle forze politiche.

Noi abbiamo un' deliberazione già espressa dal Senato. Possiamo modificarla, ma non al punto da rovesciare totalmente la posizione espressa dall'altro ramo del Parlamento, perché così la proposta non potrebbe più passare.

A questo punto è chiaro che ciascun gruppo può far consacrare a verbale ogni sua dichiarazione in merito, in quanto è legittimo che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Questa storia dei colpi di maggioranza e minoranza io non l'accetto, in quanto qui ciascuno di noi esprime il proprio parere con piena libertà. Perché se c'è una persona che ha mostrato eccessiva indipendenza sono proprio io, dal momento che mi sono mostrato

dispostissimo a votare contro la maggioranza allorché si è trattato di provvedimenti di natura tecnica.

Ora sulla proposta presentata dall'onorevole Scionti che cosa c'è di nuovo? Che essa fa cambiare la ragione stessa della proposta di legge. Il progetto che ci viene proposto dal Senato mira a limitare la possibilità di utilizzare dei maestri elementari nella scuola media al verificarsi di certe condizioni indicate nel primo comma: cioè solo in quei casi in cui si sia verificata una deficienza si procede in quel determinato modo. Noi possiamo benissimo dire che la legge non ci piace ed allora, in questo caso, la respingiamo. Se invece pensiamo che, tutto considerato, venga mandarla avanti, allora il problema è quello di stabilire quali sono i limiti del possibile e trovare quale è quel giusto mezzo entro cui ci si può muovere.

Onorevole Scionti, pur non essendo contrario in via di principio alla sua proposta, tuttavia posso facilmente prevedere che essa rappresenterà un grosso ostacolo a che il Senato possa mandare avanti la proposta di legge. La prego pertanto di non insistere.

Devo aggiungere che quest'ultima parte del secondo comma crea una situazione di squilibrio in questo senso: mentre la precedente legge Moneti fissava in via generale il criterio che i maestri di ruolo venivano inseriti in coda alla graduatoria, con l'attuale disposizione si creano due diverse possibilità: vi saranno cioè le province nelle quali non si applica la legge e quelle in cui i maestri elementari continuano a restare in coda alla graduatoria. Ma in queste province può accadere che vi siano posti disponibili oltre quelli fissati e non si capisce allora se si applica la vecchia legge Moneti.

A mio avviso, si sostituisce per queste province un criterio ad un altro; cioè si sostituisce il criterio che stiamo votando a quello della primitiva legge Moneti che continua ad essere valida per le altre province. In altre parole c'è il rischio di rendere impossibile l'utilizzazione dei maestri laureati per posti al di là della quota occupata per l'anno precedente dagli studenti.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dopo le parole serene che sono state pronunciate dall'onorevole Rampa e dall'onorevole Codignola, poco ho da aggiungere, perché resti agli atti che respingo l'interpretazione che alle mie parole è stata data dall'onorevole Picciotto. Le mie parole non solo non potevano avere l'intenzione, ma non potevano neppure essere inter-

pretate come uno stolto tentativo di limitare la libertà di deliberazione del Parlamento. Io mi faccio eco dell'intendimento che ha mosso il Senato nell'approvare la proposta di legge per richiamare l'attenzione — e credo che questo sia il mio dovere — sulle responsabilità che vengono assunte da chi tenta di cambiare tutta l'impostazione della proposta stessa.

Abbiamo visto un tentativo da parte del gruppo liberale e comunista di introdurre criteri che esorbitano dai limiti della proposta di legge e tali da incidere profondamente nei criteri generali del reclutamento del personale insegnante nella scuola secondaria. E questo emendamento Scionti — da ultimo — rappresenta un netto capovolgimento della situazione, nel senso che al Senato si è voluto impedire con questa disposizione legislativa che l'inserimento degli insegnanti elementari laureati di ruolo possa rappresentare una causa di disoccupazione per dei laureati che non siano insegnamenti elementari di ruolo.

Per quanto si riferisce alla preoccupazione espressa dall'onorevole Codignola, debbo dire che la *mens legis* ci autorizza a sostenere che anche in quelle province in cui è ammesso l'inserimento nell'ordine di graduatoria degli insegnanti abilitati e laureati, la nomina sarà fatta, secondo l'ordine di graduatoria, fino a concorrenza del numero dei posti già occupati da sprovvisi di titolo e fuori dell'ordine della graduatoria per gli altri posti eventualmente scoperti. Infatti questo emendamento non blocca la legge n. 585 che è operante sempre e dovunque possa operare, ma ammette che, in deroga alla legge n. 585, un certo numero di insegnanti elementari di ruolo possa essere nominato secondo l'ordine di graduatoria. Quindi l'interpretazione è proprio in quel « ...e saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero... », ed è chiaro che gli altri saranno nominati fuori dall'ordine di graduatoria oltre quel numero prestabilito.

Comunque, se l'onorevole Codignola vuole presentare un emendamento che chiarisca questo concetto, non ho nessuna difficoltà ad accettarlo.

SCIONTI. Premetto che le mie parole sono improntate alla più grande serenità. Io ritengo che l'emendamento non sia assolutamente in contrasto con le finalità della legge, che sono quelle di eliminare, nella misura del possibile, la presenza di studenti insegnanti nella scuola media. Ci sono dei laureati nella scuola elementare; ebbene, immettiamoli nella

scuola media in modo che gli studenti facciano gli studenti.

Noi dobbiamo tener presente che l'obbligatorietà della scuola media compoterà, nei prossimi anni, un incremento notevole nel numero delle classi. Se manteniamo il limite indicato nella proposta Moneti ai posti occupati dai maestri laureati e dagli insegnanti non laureati nel precedente anno scolastico creiamo una situazione di fatto che è in contrasto con le finalità che la legge vuole raggiungere.

Non è quindi assolutamente vero che l'emendamento vuole capovolgere lo spirito della legge.

Non voglio ripetere quello che è stato già detto qui questa mattina a proposito dell'indipendenza dei due rami del Parlamento tra loro. Dal punto di vista pratico, se non ci fossero stati altri emendamenti, il ragionamento di non proporre emendamenti per affrettare l'*iter* della proposta poteva avere un certo valore. Ma altri emendamenti sono stati presentati e già accolti e lo spirito della legge non viene modificato con l'emendamento in esame, anzi con esso si vuole realizzare il meglio. Non comprendo per quale ragione l'emendamento da me presentato debba quindi essere respinto; è un emendamento che rientra nello spirito della legge e che anzi la migliora sostanzialmente rendendola operante.

Pertanto insisto perché esso venga votato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scionti, di cui è stata data lettura precedentemente.

(Non è approvato).

L'onorevole Codignola propone di aggiungere alla fine del secondo comma le seguenti parole: « e, al di là di tale concorrenza, coi criteri previsti dal secondo comma del presente articolo ».

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Codignola di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma.

L'onorevole Buzzi ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(Non è approvato).

L'onorevole Codignola propone il seguente comma aggiuntivo:

« Hanno in ogni caso la precedenza assoluta i laureati in quelle discipline che corrispondono alla cattedra di insegnamento ».

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che cosa significa forniti di laurea specifica?

CODIGNOLA. Voglio dire che hanno la precedenza i laureati in quelle discipline che corrispondono alle cattedre per le quali si dà l'incarico; mi riferisco essenzialmente alle cattedre di lingue straniere.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ad ogni graduatoria sono ammessi quelli che hanno una laurea specifica. Comunque se si tratta delle lingue straniere è un'altra questione.

A questo proposito devo osservare che, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, noi non possiamo creare per gli insegnanti elementari forniti di laurea in lingua straniera, una condizione di privilegio rispetto ai laureati in lingue straniere che non siano insegnanti elementari di ruolo.

Non mi pare poi sia buona norma di tecnica legislativa introdurre una norma di carattere generale in una proposta di legge che emenda la legge n. 585 relativa ad un tema ben individuato e specifico.

Ci devono essere alcuni limiti di tecnica legislativa che devono essere rispettati; non si può introdurre una questione di carattere generale in una legge che ha un suo carattere specifico ben definito.

L'argomento, di cui qui si tratta, è già stato oggetto di attenzione da parte del Ministero che ha provveduto due anni fa a correggere una situazione che è stata causa anche di agitazioni, attribuendo a coloro che avevano la laurea in lingue straniere un punteggio preferenziale di 50 punti ed a coloro che avevano la laurea in lingue straniere, ma non la laurea specifica corrispondente alla cattedra d'insegnamento, un punteggio preferenziale di 30 punti.

Questo ha normalizzato la situazione. È evidente che gli insegnanti laureati di ruolo che vanno ad insegnare lingue straniere avranno, a seconda dei casi, rispettivamente quei 50 o 30 punti.

Io pregherei l'onorevole Codignola di non insistere nel voler affrontare un problema, di cui dovremo valutare tutti i riflessi, in una proposta di legge che nel suo stesso richiamo

alla legge 585 ha un ambito ben limitato che concerne gli insegnanti elementari di ruolo.

Questo problema va affrontato dopo aver approfondito la questione. Non è questa, ripeto, la sede più adatta.

BERLINGUER LUIGI. Attraverso delle leggi si aprono sempre dei casi: o si straccia la legge, oppure la si modifica...

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ripeto, condivido lo spirito che anima l'emendamento Codignola: è deplorabile il fatto che alcuni vadano ad insegnare lingue straniere pur non avendone una conoscenza specifica.

Il problema indubbiamente va approfondito direttamente e non risolto così di striscio, anche perché, ripeto, non è questa la sede più adatta; infatti non si può inserire una disposizione di carattere generale in una proposta di legge che è un emendamento alla legge n. 585.

CODIGNOLA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura di quattro emendamenti aggiuntivi, tutti sullo stesso argomento.

Il primo è degli onorevoli Buzzi, Rampa, Racchetti, Berté, Elkan e Pitzalis:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, laureati in lingue straniere sono iscritti nella graduatoria provinciale per l'insegnamento a cattedre nella scuola secondaria di primo grado in ordine preferenziale rispetto agli aspiranti a tale insegnamento privi di laurea in lingue straniere ».

Il secondo è proposto dagli onorevoli Scionti e Berlinguer Luigi:

« Gli insegnanti elementari di ruolo laureati in lingue straniere sono iscritti nella graduatoria provinciale per l'insegnamento a cattedre nelle scuole secondarie di I e II grado in ordine preferenziale rispetto ai laureati non di ruolo privi di titolo specifico ».

Il terzo, dell'onorevole Giugni Lattari Jole, è il testo integrale del secondo comma dell'articolo 1 della proposta di legge n. 921:

« Nella graduatoria di merito degli aspiranti all'insegnamento delle lingue nelle scuole secondarie di primo grado, gli insegnanti elementari di ruolo, forniti di laurea in lingue straniere, seguiranno l'ultimo aspirante non di ruolo fornito di laurea in lingue straniere ».

Il quarto è proposto dai deputati Giugni Lattari Jole, Codignola e Buzzi:

« Nella graduatoria di merito per l'insegnamento delle lingue nelle scuole secondarie di primo grado, gli aspiranti forniti di laurea in lingue straniere sono iscritti in ordine preferenziale rispetto agli aspiranti a tale insegnamento privi di laurea in lingue straniere ».

MAGR1, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non mi pare che i 4 emendamenti, si corrispondano, anzi per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 1 della proposta n. 924, mi pare che venga a trovarsi in contrasto con l'attuale formulazione della proposta di legge n. 1153, in quanto qui si stabilisce il criterio di mettere questi insegnanti in coda alla graduatoria. Ora non vedo, nel caso che essi abbiano un punteggio (che deriva dal progetto che stiamo approvando) che permetta loro di scavalcare quelli forniti di laurea in lingue straniere, perché si debba metterli in coda. Non possiamo fare due norme contraddittorie nella stessa legge.

Per quanto concerne la questione generale, devo dire, come già ho fatto osservare all'onorevole Codignola, che è evidente che non possiamo introdurre una disposizione che concerne esclusivamente gli insegnanti elementari di ruolo forniti di laurea in lingue straniere, lasciando che per gli altri le cose restino come stanno.

D'altra parte non mi pare sia corretta tecnica legislativa che noi, in una proposta di legge che ha per titolo: « Modificazioni della legge 4 giugno 1962, n. 585, relativa agli incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole medie, di primo grado », introduciamo una norma che concerne non solo gli insegnanti elementari laureati ma tutti gli insegnanti.

Devo aggiungere che se gli onorevoli proponenti intendono insistere nel presentare questi loro emendamenti, mi troverei nella necessità di dover pregare l'onorevole Presidente, di rinviare ad una prossima seduta la discussione di questo comma. Infatti in questo momento non sono in grado di valutare (a prescindere dall'obiezione di fondo che non mi pare che il problema generale dell'incarico in lingue straniere possa essere affrontato nell'ambito di una legge che ha un suo carattere particolare), tutti i riflessi delle proposte.

Gli onorevoli commissari tra l'altro non ignorano che tale questione ha dato luogo a notevoli agitazioni anche di ordine sindacale

nell'anno decorso, tanto che il Ministero, avendo preso in considerazione il problema, è stato indotto ad apportare delle modifiche e si stanno pertanto determinando i punteggi preferenziali.

Secondo me questa norma dovrebbe essere valutata in tutte le sue conseguenze, non escluso il fatto che si venga a determinare l'esclusione d'insegnanti con un certo numero di anni d'insegnamento. È vero che si può ritenere che tra essi ve ne siano alcuni non all'altezza dell'incarico tenuto, però sta di fatto che prima di introdurre una norma che può creare un fenomeno di disoccupazione in un determinato settore della scuola, dobbiamo cercare di acquisire, quanto meno, tutti quegli elementi che ci permettano di esprimere il parere con piena cognizione di causa.

Queste le ragioni per le quali, torno a ripeterlo, ove si insistesse sopra questi emendamenti, sarei costretto a chiedere il rinvio dell'esame del provvedimento ad una prossima seduta.

CODIGNOLA. Basterebbe dire che, a parità di punteggio o di merito, ha diritto chi è in possesso della laurea corrispondente all'insegnamento.

MAGR1, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi abbiamo già stabilito i punteggi preferenziali (45 per chi ha la laurea specifica) e non so se ci sia analogia ordinanza.

CODIGNOLA. Se siamo d'accordo sul principio, possiamo accantonare e lasciare in sospeso la votazione.

PICCIOTTO. Vorrei proporre la seguente formulazione: « In ogni caso, i maestri abilitati e laureati di ciascuna graduatoria sono nominati in ordine preferenziale prima degli aspiranti che, pur iscritti nella stessa graduatoria, siano sforniti del titolo di laurea specifico e richiesto per l'ammissione ai concorsi di abilitazione all'insegnamento ».

MAGR1, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è ammissibile: chi è sprovvisto del titolo non è in graduatoria.

PICCIOTTO. Per le lingue straniere si.

MAGR1, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Attualmente la laurea in giurisprudenza è titolo valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della lingua straniera.

Sugli emendamenti proposti, comunque, chiedo il rinvio, al fine di poter giudicare esattamente la portata e le conseguenze degli stessi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Codignola propone di inserire dopo il quarto comma, i seguenti commi quarto *bis* e quarto *ter*:

« Il laureato non di ruolo e il maestro laureato di ruolo possono fare domanda di inserimento in altre tre graduatorie provinciali oltre quella del proprio provveditorato, sempreché concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo ».

« Il maestro laureato di ruolo che sia chiamato a coprire un incarico di insegnamento in provincia diversa da quella della sua titolarità, ha diritto ad una speciale valutazione del servizio così prestato ai fini della sua carriera di insegnamento ».

CODIGNOLA. Con il primo emendamento si dà la possibilità al laureato non di ruolo e al maestro laureato di ruolo di fare domanda di inserimento in altre tre graduatorie, oltre quella del proprio provveditorato; questo allo scopo di allargare le possibilità di utilizzazione di questi insegnanti, anche in vista di quanto già abbiamo votato, circa l'informazione che dà il provveditore al Ministero.

La seconda proposta mira — il Sottosegretario mi dirà se essa è realizzabile oppure no — ad un ulteriore incoraggiamento in favore dei maestri laureati, i quali, in seguito al primo di questi due miei emendamenti, possono andare ad insegnare in una scuola media di altra provincia.

Gli incentivi possibili, infatti, sono due: o un premio, che però pone dei problemi di copertura, per quanto minima essa sia, o una valutazione speciale del servizio prestato in una provincia diversa da quella di titolarità, ed io propongo questa seconda misura.

RAMPA. D'accordo sull'opportunità di offrire agli insegnanti laureati la possibilità di presentare domanda di insegnamento in più provincie; rileverei però che, a proposito dell'argomento degli incentivi, potremmo raccomandare al Governo che l'ordinanza preveda ciò. Questo al fine di lasciare una maggiore possibilità di decisione e di scelta di uno strumento di tale tipo.

Questo, comunque, potrebbe essere espresso attraverso un ordine del giorno.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il primo emendamento, ritengo che possa essere accettato. Naturalmente tutto questo comporta poi una modifica dell'articolo 2, perché è chia-

ro che questo non può aver vigore per il prossimo anno scolastico in quanto i termini sono ormai così accorciati che non è possibile consentire la riapertura dei termini e delle domande. Quindi questa norma dovrebbe essere prevista soltanto per l'anno venturo.

Per quanto concerne il secondo emendamento, sono molto perplesso perché noi veniamo a stabilire il principio di dare un premio a coloro che vanno a coprire una cattedra fuori della propria provincia. Vero è che noi lo concediamo come incentivo solo agli insegnanti laureati di ruolo, ma come faremo poi ad opporci ad una eventuale richiesta che venisse fatta anche dagli altri non di ruolo?

Devo aggiungere che la laurea, valutata ai fini della carriera, ha conseguenze di carattere economico perché, accelerando la carriera, acceleriamo anche lo scatto di stipendio.

Quanto al fatto di rimetterlo all'ordinanza, non ne vedo il modo, in quanto non è possibile con un'ordinanza modificare il ritmo della carriera. Queste le ragioni per le quali ritengo opportuno limitarci al primo emendamento, con l'augurio che tutta questa materia possa al più presto essere disciplinata dalle norme generali sul reclutamento, che sarà oggetto di discussione in Parlamento fra non molto.

PICCIOTTO. Vorrei fare un'osservazione: è prevista la possibilità di presentare la domanda d'inserimento in altre tre graduatorie provinciali oltre quella del proprio provveditorato. Ora la mia preoccupazione è appunto che si mantenga una parità assoluta. I laureati possono presentare domanda ad un altro provveditorato, e non possiamo fare un'eccezione per i maestri laureati.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il fatto che si sia stabilito di fare domanda presso un altro provveditorato è determinata da effettive ragioni organizzative. L'esame delle domande crea delle difficoltà non lievi. L'anno scorso i provveditori sono arrivati perfino a fare 14 nomine senza ricevere non dico l'accettazione ma neppure il rifiuto dell'accettazione.

BADINI CONFALONIERI. Sarebbe opportuno votare il principio dell'emendamento, provvedendo poi alla sua stesura in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone che il quarto comma *bis* presentato dall'onorevole Codignola venga così formulato:

« Gli insegnanti abilitati e laureati di ruolo possono fare domanda di inserimento in altra

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1964

graduatoria provinciale oltre quella del proprio provveditorato, sempreché concorrano le condizioni previste dal primo comma del presente articolo ».

CODIGNOLA. Accetto questa formulazione, mentre ritiro il mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Codignola, modificato dal Governo.

(È approvato).

Data l'ora tarda rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI